



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1760 del 11-02-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/fp

Roma, 10 febbraio 2010
Informativa n.10/10

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: approvazione documento "Osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE"


Caro Presidente,

Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 27 gennaio scorso, ha approvato il documento indicato in oggetto, che Ti allego.

Potrai trovare il documento anche sul sito Internet (www.cndcec.it) nell'area "Studi e ricerche - Commissioni", nella sezione "Riforma delle professioni - Documenti, studi e ricerche - Direttiva Servizi (2006/123/CE) - Recepimento direttiva servizi - Osservazioni e proposte di emendamento al testo in discussione alle Camere 01/2010 - Documento con allegato - osservazioni schema attuazione direttiva servizi".

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE

Consigliere Delegato

Dott. Andrea Bonechi

Roma 20 gennaio 2010





Osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi.

Osservazioni e proposte di emendamento agli artt. 4 e 26 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.....

Allegato 1, Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi



Osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi

Lo schema di decreto con cui viene data attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, presenta alcuni aspetti di indubbia criticità che non possono essere trascurati in sede di definitiva approvazione e che rappresentano l'oggetto delle considerazioni di seguito svolte.

In via preliminare si rende necessaria una rapida disamina delle disposizioni della normativa comunitaria di riferimento al fine di individuarne agevolmente l'oggetto specifico in vista di futura attuazione.

Come è noto, la direttiva 2006/123 CE (di seguito direttiva servizi) contiene alcune specifiche disposizioni al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando contemporaneamente un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

Più precisamente la direttiva servizi si propone di creare un quadro giuridico "uniforme" volto ad assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, e dunque, dei prestatori che forniscono tali servizi, tra gli Stati membri (*considerando 12*).

A tal fine, l'attuazione della direttiva deve consentire:

1. lo sviluppo dei servizi fra gli Stati membri, tenendo conto della specificità di ogni tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione;
2. l'eliminazione di ostacoli che impediscono la libera prestazione dei servizi prevedendo misure di semplificazione amministrativa, di cooperazione fra le istituzioni e misure volte all'accrescimento della qualità dei servizi (*considerando 2, 5, 7 e 12*).

In effetti, come anche si evince dal testo comunitario, gli ostacoli alla libera prestazione del servizio attualmente presenti nel mercato interno impediscono ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico.

Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori (*considerando 2 e considerando 5*).

Nella realizzazione del mercato unico dei servizi, è essenziale non trascurare la necessità di un effettivo equilibrio tra le istanze di apertura dei mercati, funzionalità dei servizi pubblici e certezza dei diritti del consumatore, *rectius* del fruitore del servizio medesimo.



La direttiva servizi, allora, offre un quadro giuridico generale di riferimento che tiene conto di un'ampia varietà di servizi, nella consapevolezza della necessità di non trascurare al contempo le specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione.

Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste per un verso nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per altro verso nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi.

A tal proposito, è opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni.

Il coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri (*considerando 7*).

Occorre sin da subito evidenziare che la direttiva servizi appare coerente con le disposizioni contenute in altre fonti e con l'oggetto suo proprio dal momento che precisa come la normativa che essa reca va ad aggiungersi a quella già preesistente, al fine di colmare eventuali lacune in punto di libera prestazione di servizi (*considerando 30 e 31*). In tale ottica, la normativa è conforme a quanto previsto nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudica le previsioni in essa contenute.

Non solo.

La direttiva servizi riguarda questioni nettamente differenziate da quelle trattate nell'ambito della direttiva qualifiche quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa (*considerando 31*).

Questo aspetto ai fini che ci occupano appare di estremo interesse, atteso che il decreto di recepimento non dovrebbe discostarsi dalle indicazioni del legislatore comunitario e dunque non entrare nel merito di questioni disciplinate da altre fonti.

Ecco allora la puntuale precisazione che compare nell'articolato della direttiva servizi (art. 3, comma 1, lett. d) a mente della quale, con riferimento ai professionisti regolamentati che, occorre ribadire, rientrano nella più ampia categoria di prestatori di servizi, si applicano in primo luogo le disposizioni della direttiva 2005/36/CE (cd. direttiva qualifiche) le quali prevalgono in caso di contrasto sulle disposizioni della direttiva servizi.

Alla luce di tale significativa precisazione, le professioni regolamentate vengono ad essere interessate dalla direttiva solo marginalmente e nella misura in cui esista un vuoto normativo. Le stesse considerazioni possono spendersi con riferimento al decreto di attuazione che deve



attenersi, nello specifico, alle previsioni già presenti nell'ordinamento interno che per un verso, disciplinano l'esercizio delle professioni regolamentate a seconda delle caratteristiche loro proprie, per altro verso danno attuazione a precedenti interventi del legislatore comunitario.

Esula, dunque, da simile contesto l'inserimento di disposizioni che non appaiano coerenti rispetto ai criteri dettati, e dall'ordinamento interno e da fonti comunitarie precedentemente emanate, con riferimento alla nozione di professione regolamentata e prestazione d'opera intellettuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'ambito di applicazione della normativa comunitaria e del decreto con cui ne viene data attuazione nell'ordinamento interno con riferimento alle professioni regolamentate risulta essere effettivamente limitato.

Nello specifico le previsioni di immediato interesse per i professionisti regolamentati hanno ad oggetto le tematiche inerenti alla:

1. semplificazione amministrativa (capo II della direttiva servizi).
2. qualità dei servizi forniti dai prestatori (capo V della direttiva servizi)

Tali temi di interesse vengono analizzati nello schema di decreto attuativo all'interno del titolo IV (sulla semplificazione amministrativa) e del titolo VI (sulla qualità dei servizi).

Più precisamente all'interno dei titoli summenzionati si pongono le norme volte a disciplinare gli aspetti inerenti a:

- sportello unico, diritto all'informazione e certificazioni (artt. 25 e ss. dello schema di decreto legislativo);
- informazioni sui prestatori e sui servizi da essi forniti, risoluzione di controversie, assicurazioni, comunicazioni commerciali, attività multidisciplinari, risoluzione delle controversie (artt. 31 e ss. dello schema di decreto legislativo).

Passando ad illustrare nello specifico alcune delle previsioni della bozza di decreto legislativo di attuazione merita un cenno la parte relativa alle Disposizioni generali, vale a dire il titolo I.

A fronte di una precisa e corretta definizione dell'ambito di applicazione dell'emanando decreto (art. 1 "Oggetto e finalità"), non possono essere sottaciute le perplessità che ingenera l'art. 8 "Definizioni" nella parte in cui qualifica la professione regolamentata (lett. m).

A nostro avviso, infatti la definizione resa nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi non è soddisfacente.

Per tale motivo si propongono due nuove definizioni di professioni regolamentata

L'una secondo la quale per professione regolamentata si intende l'attività, o l'insieme delle attività, ancorché non riservate, comprese nelle professioni per le quali è previsto un esame di Stato ed il cui esercizio può avvenire con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato



da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una qualifica professionale ed è iscritto in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, l'altra, che recupera quella presente nella direttiva 36/2005 CE, cd. direttiva qualifiche, secondo la quale per professione regolamentata si intende la attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

E' di tutta evidenza che tale precisazione consente di definire come prestatore d'opera intellettuale chiunque eserciti un'opera o un servizio secondo le previsioni di cui all'art. 2222 e ss. c.c., come professionista regolamentato colui che eserciti una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 c.c.

Ergo, il riferimento ad attività professionali effettuato nello schema di decreto legislativo in commento andrebbe integrato e corretto secondo l'interpretazione che sopra si è data e che si fonda sull'assunto per cui, ancorchè a taluni prestatori d'opera non può essere negato il carattere dell' "intellettualità" della prestazione effettuata, essi al contempo non possono dirsi – *rectius* essere equiparati – ai professionisti (regolamentati) in quanto non sono tenuti al superamento di un Esame di Stato che li abilita all'esercizio di una professione sotto la vigilanza dell'ordine professionale, come peraltro impone la Carta Costituzionale.

In proposito, occorre altresì rilevare come l'art. 9 (Clausola di specialità) dello schema di decreto legislativo precisi che in caso di contrasto tra le disposizioni del decreto e le disposizioni di atti comunitari precedentemente emanati, trovino applicazione queste ultime con riferimento ad aspetti specifici dell'accesso o dell'esercizio di professioni. Per quanto di nostro interesse, pertanto, v'è da dire che torna ad essere di rilevante importanza la corretta interpretazione delle disposizioni recate dal d.l.gs. n. 206/2007 che disciplinano le modalità di riconoscimento e che qualificano la professione regolamentata (artt. 26 e 4 d.l.gs. n. 206/2007).

Come accennato, la direttiva servizi privilegiava alcuni ambiti di intervento quali, la semplificazione amministrativa e la qualità dei servizi resi dal prestatore.

Con riferimento al primo aspetto, lo schema del decreto in questione prevede lo sportello unico (art. 25), il diritto all'informazione (art. 26), le certificazioni (art. 27).



Appare opportuno segnalare che le funzioni dello sportello unico vadano ulteriormente precisate e differenziate dalle competenze che la legge riserva agli ordini professionali che detengono gli albi.

Lo sportello, pertanto, dovrebbe raccogliere le informazioni presso l'ordine e metterle a disposizione dei richiedenti (*in primis* dei fruitori del servizio) anche tramite strumenti telematici; diversamente, l'ordine dovrebbe continuare a curare le procedure volte all'iscrizione o all'adozione di eventuali provvedimenti che possano incidere sullo *status* professionale. Andrebbe, pertanto, evidenziato che le funzioni svolte dallo sportello unico per i prestatori d'opera generalmente intesi, con riferimento ai professionisti iscritti ad albi professionali sono (*rectius* restano) di competenza dell'ordine professionale (art. 25).

Nell'ottica della semplificazione e della razionalità a cui si ispira la direttiva servizi che auspica che i prestatori abbiano un interlocutore unico tramite cui espletare tutte le procedure e formalità inerenti al servizio da rendersi (considerando 48) le funzioni attribuite per altri prestatori al cd. sportello unico, con riferimento ai professionisti appartenenti ad una delle professioni regolamentate potrebbero essere svolte dai Consigli nazionali che svolgerebbero in questo caso, una funzione di indirizzo e supporto al richiedente demandando all'ordine locale competente per territorio gli specifici adempimenti quanto a provvedimenti inerenti all'accesso o all'esercizio della professione.

Insomma, al Consiglio nazionale, spetterebbe per un verso, una funzione di indirizzo e informazione quanto alle richieste pervenute dai prestatori circa le specificità dell'attività professionale, per altro verso una funzione di coordinamento tra gli ordini professionali volto all'effettiva informazione dell'utente.

Con riferimento alla tematica della qualità dei servizi, si propone di inserire direttamente nell'ambito dell'art. 33 dello schema di decreto legislativo l'obbligo di copertura assicurativa a carico dei prestatori, come peraltro impone la direttiva servizi (art. 23, comma 1), specificando che essa sia commisurata alla natura e alla portata del rischio e di specificare, di seguito, il regime previsto in caso di stabilimento. Ciò rende opportuno modificare altresì l'art. 31.

Passando a svolgere alcune considerazioni di portata generale, va evidenziato che il riferimento ad associazioni va riferito esclusivamente ad associazioni professionali ovvero studi associati tra professionisti.

Ciò a dimostrazione che il legislatore nel dare attuazione alla direttiva servizi ha ben chiaro che le uniche associazioni destinatarie del provvedimento sono esclusivamente quelle costituite tra professionisti al fine dell'esercizio in comune della professione e non altre.



Soffermandosi, poi, più specificatamente sull'esercizio della professione in forma associata, andrebbe messo in luce che attualmente il nostro ordinamento ha previsto la possibilità di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare solo a determinate condizioni (art. 2 del d.l. 223/2006, cd. decreto Bersani):

- che si tratti di associazioni tra professionisti o società di persone tra professionisti;
- che l'oggetto sociale relativo all'esercizio della professione sia esclusivo;
- che il professionista non possa partecipare a più di una società;
- che la prestazione sia resa da uno o più soci (o associati) professionisti previamente indicati sotto la personale responsabilità.

Tali requisiti non possono essere trascurati: i soci della società devono essere necessariamente professionisti allorché stabiliti. Specularmente, le società costituite all'estero possono svolgere l'attività professionale nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel nostro paese purché tutti i soci siano professionisti secondo quanto sopra indicato (*cf.* solo a titolo esemplificativo la disciplina prevista per la s.t.p., società tra avvocati).

Tali società possono essere iscritte nella sezione speciale dell'albo e conseguentemente venir assoggettate alle disposizioni di legge vigenti.

Si comprendono allora le modifiche apportate all'art. 35 dello schema di decreto in punto di attività multidisciplinari.

Differente, invece, la situazione che si verrebbe a creare allorché l'associazione o la società intenda effettuare la prestazione solo temporaneamente come peraltro consente l'art. 20 dello schema di decreto legislativo di attuazione. In definitiva ci si chiede se anche in questo caso i requisiti previsti sia per i professionisti italiani che per quelli "stabiliti" abbiano valore.

E' nostra opinione che il medesimo art. 20, comma 2, dello schema di decreto legislativo risolva il quesito ora prospettato, laddove si specifica che se sussistono ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica, tutela dell'ambiente i requisiti richiesti sono i medesimi nell'uno e nell'altro caso. In proposito, allora, si ritiene opportuno effettuare un'ulteriore precisazione con riguardo alla formulazione della norma specificando che la regola vale ogni volta in cui ciò sia finalizzato alla tutela della fede pubblica, in ragione dell'attività effettivamente esercitata dal professionista iscritto all'albo.

Nuovo l'art. 43 – bis che propone la corretta indicazione di misure volte a garantire la qualità della prestazione.

Nello schema di Decreto Ronchi, è assente il recepimento di un articolo di fondamentale rilevanza della Direttiva Servizi, l'art. 26 sulla "politica per la qualità dei servizi", che a sua volta implementa



i quattro “considerando” dal 111 al 115. Nell’ottica di garantire qualità delle prestazioni professionali ed elevate competenze specifiche, si propone di inserire nello schema in commento l’art. 43 - bis, rubricato “ **Misure di accompagnamento per la qualità dei servizi professionali**” e articolato in sei commi, tramite i quali si intende perseguire lo scopo di:

- 1) riconoscere anche in Italia le nostre eccellenze e le peculiarità delle professioni regolamentate;
- 2) riconoscere un co-interessamento delle organizzazioni professionali nella valutazione della formazione che è propedeutica all’esercizio, almeno negli ultimi anni di università, per rafforzare la base sottostante al primo gradino, minimale;
- 3) riconoscere il diritto delle nostre autorità competenti nazionali a collegarsi con le altre autorità competenti europee, per partecipare attivamente e non solo subire gli accreditamenti a livello comunitario.
- 4) rafforzare il controllo sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, per evitare che ne traggano immunità le pecore nere;
- 5) mantenere il controllo delle autorità competenti sulle nuove qualifiche interprofessionali ;
- 6) offrire la nostra collaborazione all’IMI e contestualmente aprire la strada ad un network europeo delle autorità competenti, dandogli le funzioni che erano già in passato quelle dei Comitati Permanenti delle sette professioni dotate di direttiva settoriale, poi aboliti dalla direttiva qualifiche ed ora soggetti a crisi interne.

Infine, collegandosi a quanto sopra illustrato, è auspicabile il recupero di una corretta terminologia allorché si discuta di codici deontologici o codici etici, ovvero del rispetto di obblighi deontologici a cui sono tenuti i professionisti iscritti in albi.

Si reputa opportuno, allora, che ogni volta in cui il legislatore si soffermi sugli aspetti attinenti all’obbligo deontologico debba farsi menzione del codice deontologico adottato dalla professione regolamentata a cui appartiene il professionista e non anche di codice etico, espressione peraltro usata impropriamente con riferimento agli iscritti ad albi professionali.



Osservazioni e proposte di emendamento agli artt. 4 e 26 del d.l.gs. 9 novembre 2007, n. 206

Le modifiche effettuate pongono in evidenza la necessità di intervenire altresì sulle disposizioni di cui all'art. 4 e all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206., recepite nello schema di decreto legislativo nell'art. 85.

Emendamenti all'art. 4 del D.Lgs. 206/2007

La definizione di "professione regolamentata" contenuta nell'art. 4 del D.Lgs. 206/2007 si pone in contrasto con quella di professione, individuata dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 della Direttiva qualifiche, il cui accesso (e conseguente esercizio) è subordinato ad una regolamentazione di acquisizione delle qualifiche professionali, che nel nostro ordinamento dipende dal principio di abilitazione professionale a seguito del superamento di un esame di Stato (come previsto dall'art. 33, quinto comma, Cost.).

Introducendo nella definizione di Professione regolamentata anche le associazioni o organismi di cui all'Allegato I, non solo si viola l'art. 3, par. 1 e 2, della direttiva, ma si altera il significato e la portata dell'art. 33 Cost., creando una situazione di disparità e disuguaglianza sostanziale fra coloro che svolgono un'attività professionale in forza di un titolo acquisito a seguito di un esame di Stato e coloro che svolgerebbero la stessa attività (che per osmosi diventerebbe anch'essa "Professione regolamentata") in assenza di alcun titolo ma solo per adesione ad un'associazione di diritto privato. Ciò consente di ampliare surrettiziamente la Professione regolamentata a soggetti non qualificati perché privi della abilitazione professionale per il solo fatto di appartenere ad associazioni professionali di diritto privato, molto diverse da quelle previste dall'allegato I, alle quali si accede senza alcun esame di Stato, destabilizzando il sistema delle professioni e mettendo a repentaglio la fede pubblica e l'affidamento dei fruitori finali della prestazione, vale a dire i clienti, che l'ordinamento tutela con la previsione espressa sia di limiti all'esercizio dell'attività professionale, sia di specifiche regole volte a qualificare la professionalità del prestatore.

Inoltre l'art. 4, comma 1, lett. a, D.Lgs. 206/2007 effettuando uno "spacchettamento" della norma comunitaria relativa alla definizione di professione regolamentata, produce una situazione di disuguaglianza formale, nell'ambito delle Professioni c.d. "ordinistiche", tra coloro che



appartengono a Ordini professionali che non abbiano attività riservate in esclusiva (ai quali andrebbe riferita la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, n. 3 del D.Lgs. 206/2007), e coloro che appartengono a Ordini professionali che abbiano attività riservate in esclusiva (ai quali andrebbe invece riferita la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, n. 1 del D.Lgs. 206/2007).

Emendamenti all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007

La Direttiva 2005/36/CE ha previsto che gli Stati membri o le "associazioni o organismi professionali a livello nazionale ed europeo" possono proporre alla Commissione Europea la costituzione di "piattaforme comuni", il cui obiettivo è quello di colmare le differenze sostanziali di regolamentazione delle professioni nei diversi Paesi comunitari, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali nell'ambito dell'Unione Europea.

Il motivo per cui la Direttiva 2005/36/CE nella disciplina delle piattaforme comuni fa riferimento sia agli enti pubblici di tipo ordinistico che alle associazioni di diritto privato è riconducibile al fatto che:

- nelle legislazioni nazionali dei Paesi comunitari di tradizione latina, le professioni sono regolamentate mediante la figura giuridica degli enti pubblici di tipo ordinistico;
- nelle legislazioni nazionali dei Paesi comunitari di tradizione anglo-sassone, le professioni sono regolamentate mediante la figura giuridica dell'associazione di diritto privato.

Dovendosi rivolgere tanto agli uni quanto agli altri, la Direttiva 2005/36/CE ha giustamente preso in considerazione entrambe le forme giuridiche di regolamentazione delle professioni, lasciando poi al singolo Paese comunitario l'adozione di norme di attuazione conformi al diritto nazionale.

In sede di attuazione della direttiva, la compresenza del rinvio agli enti pubblici di tipo ordinistico ed alle associazioni di diritto privato, nell'ambito del testo della Direttiva 2005/36/CE, è stata interpretata dall'estensore del D.Lgs 206/2007 non già per come avrebbe dovuto essere (ossia come una regolamentazione generale destinata a Paesi con ordinamenti giuridici interni differenti), bensì come una apertura alla possibilità di far confluire nelle "piattaforme comuni" anche "associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non



regolamentate”, consentendo di fatto un riconoscimento surrettizio di status professionale ad associazioni rappresentative di lavoratori autonomi.

Nonostante il giudice amministrativo¹ abbia disposto l’annullamento del decreto interministeriale contenente le modalità per l’iscrizione delle associazioni nel registro da istituire presso il Ministero della Giustizia, il problema permane, dal momento che anche l’art.26 del D.Lgs. 206/2007, ripropone la “partecipazione” delle suddette associazioni nel procedimento di elaborazione delle piattaforme comuni.

In particolare, è ancora necessario intervenire per modificare il D.Lgs. 206/2007 per i seguenti motivi:

- l’art. 26 del D.Lgs. 206/2007 viola l’art. 15, Dir. 2005/36/CE e l’art. 33 Cost. nella parte in cui prevede che “vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale”.
- Il preteso allargamento delle piattaforme ad associazioni privatistiche riguardo ad attività inerenti, seppure non in via esclusiva, professioni regolamentate, oltre a porsi in contrasto con la Direttiva 2005/36/CE, si pone in contrasto anche con la riserva di legge prevista per l’accesso all’abilitazione professionale a favore dello Stato dalla Costituzione (art. 33) e lede gli interessi degli iscritti agli albi oltre che della stessa collettività. Il fondamentale spartiacque tra “professioni regolamentate” e altre attività deve ravvisarsi nelle differenti modalità di accesso a quella determinata attività che, in virtù proprio di tale regolamentazione statale, diventa professione. Nel nostro ordinamento, le modalità di accesso alle “professioni regolamentate” sono definite tramite legge ordinaria, come peraltro impone il dettato costituzionale (art. 33 Cost.; art. 117, comma 1, Cost.) e come viene espressamente ammesso dalla stessa Direttiva 2005/36/CE, mentre per le attività di cui possono essere rappresentative delle Associazioni le modalità di accesso sono stabilite da queste stesse Associazioni o organismi (art. 52, Direttiva 2005/36/CE), sulla base di regole di diritto privato e non dunque in base ad una regolamentazione che le assoggetta al controllo pubblico. Ai sensi della direttiva tali associazioni sono rappresentative solo perché i Paesi anglosassoni sono privi di una regolamentazione delle professioni e quindi in essi non

¹ TAR Lazio, 25 marzo 2009, n. 3122



esistono gli Ordini professionali, che viceversa in Italia sono i soli, per legge, ad avere la rappresentanza dei professionisti. Il riferimento all'allegato I è palesemente di tipo territoriale, ovvero atto ad includere nella definizione le organizzazioni di Irlanda e Regno Unito dove la regolamentazione delle attività intellettuali è demandata dallo Stato alle organizzazioni privatistiche.

- Per quanto di nostro interesse, va sottolineato con forza il **considerando 11** della direttiva, il quale chiarisce che la **“direttiva non ha l’obiettivo di interferire nell’interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all’applicazione del diritto nazionale in materia di professioni”**. Esattamente ciò che taluni intendono fare sfruttando la infelice formulazione della norma di recepimento della direttiva.

Gli emendamenti in questa sede illustrati sono stati riproposti nello schema di decreto legislativo di attuazione della cd. direttiva servizi e più precisamente nell’art. 85 rubricato “Modifiche e abrogazioni”.

Questo Consiglio Nazionale è sempre disponibile al confronto ed alla ricerca della miglior soluzione legislativa ed in tale ottica propone i seguenti emendamenti.

Il Consigliere Delegato alla Riforma delle Professioni

DOTT. ANDREA BONECHI



ALLEGATO 1

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

CON EMENDAMENTI PROPOSTI EVIDENZIATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la legge 7 luglio 2009 n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



PARTE PRIMA

Titolo I – Disposizioni Generali

Capo I (Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.
3. I principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.

Art. 2 (Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
 - b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
 - c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, può adottare con proprio decreto un elenco ricognitivo delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.

Art. 3 (Servizi sociali)



1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni caritative riconosciute come tali.

Art. 4
(Servizi finanziari)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:

- a) alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 582, alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo allegato.

Art. 5
(Servizi di comunicazione)

1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V del presente decreto.

Art. 6
(Servizi di trasporto)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:

- a) scuola guida;
- b) trasloco;
- c) noleggio di veicoli e unità da diporto;
- d) pompe funebri;
- e) fotografia aerea.

Art. 7
(Altri servizi esclusi)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:



- a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b) ai servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
- c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
- d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;
- e) ai servizi privati di sicurezza;
- f) ai servizi forniti da notai.

Capo II (Definizioni e principi generali)

Art. 8 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale di lavoro autonomo o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
- b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
- c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
- d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;
- f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerenti le misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
- g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero, per le professioni regolamentate dalle disposizioni adottate da ordini e collegi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si



applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;

h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;

l) stato membro nel quale è prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;

m) professione regolamentata: *l'attività, o l'insieme delle attività, ancorché non riservate, comprese nelle professioni per le quali è previsto un esame di Stato ed il cui esercizio può avvenire con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una qualifica professionale ed è iscritto in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.*

ovvero

m) professione regolamentata: *attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale;*

n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:

- 1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
- 2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

o) prestazione d'opera intellettuale : la prestazione d'opera o di un servizio di cui all'art. 2222 c.c. e ss.

Art. 9

(Clausola di specialità)



1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

Titolo II – Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi

Capo I

(Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attività di servizi)

Art. 10

(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11

(Requisiti vietati)

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;



- e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;
- f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;
- g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

Art. 12

(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinate al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
- b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
- c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
- d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;
- e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;
- f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
- g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
- h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui ciò non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico.

3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata.

Art. 13

(Notifiche)

1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei



Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – notifica alla Commissione europea detti requisiti.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.

4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.

Capo II

Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori

Art. 14

(Regimi autorizzatori)

1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, e ferma restando la loro competenza esclusiva con riguardo ai provvedimenti da assumere nei confronti degli iscritti all'albo, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Art. 15

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:

- a) non discriminatorie;
- b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
- c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
- d) chiare ed inequivocabili;
- e) oggettive;
- f) rese pubbliche preventivamente;
- g) trasparenti e accessibili.

2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorità competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.

Art. 16

(Selezione tra diversi candidati)



1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

Art. 17

(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.
4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:
 - a) il termine previsto per la conclusione del procedimento ed i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
 - b) i mezzi di ricorso previsti;
 - c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.
5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

Art. 18

(Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni)

1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti.

Art. 19

(Efficacia delle autorizzazioni)



1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni del presente decreto;
 - b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;
 - c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.
4. E' consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.

Titolo III - Libera prestazione dei servizi

Art. 20

(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)

1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno stato membro.
2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di tutela della fede pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Art. 21

(Requisiti vietati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
 - b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;



- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;
- f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto.

2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da gravi motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformità con i principi di non discriminazione e proporzionalità.

Art. 22

(Deroghe al regime della libera prestazione)

1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:

a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:

- 1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
- 2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica;
- 3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;
- 4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;
- 5) il trattamento dei rifiuti;

b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;

c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;

e) alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;

f) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;

g) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

g) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

h) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

i) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;

l) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

m) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

n) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;



o) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 23
(Condizioni di lavoro)

1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attività in posizione di distacco, in conformità al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.

Art. 24
(Parità di trattamento)

1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonché di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3.

Titolo IV – Semplificazione amministrativa

Art. 25
(Sportello Unico)

1. Fatte salve le competenze degli ordini e collegi professionali rispetto agli iscritti all'albo, il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.

2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le domande sono presentate anche contestualmente alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, attraverso il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che la trasmette immediatamente allo sportello unico.

4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.



112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto.

6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad ordini, albi e collegi e ad altri organismi.

6 - bis. Le funzioni di Sportello unico sono assolte, per le professioni regolamentate presso i Consigli nazionali. I consigli nazionali sono tenuti a garantire che presso lo sportello unico i professionisti possano ottenere qualsiasi informazione, delucidazione circa l'attività professionale da svolgere. Restano ferme le competenze dei consigli dell'ordine locali relative all'iscrizione all'albo e alla vigilanza sull'esercizio della professione.

7. Il prestatore informa lo Sportello unico dei seguenti cambiamenti:

- a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio è rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non interamente telematica.

Art. 26

(Diritto all'informazione)

1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori ed i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:

- a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
- d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
- e) i dati di organismi o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per



assicurare che lo Sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

Art. 27 (Certificazioni)

1. Nei casi in cui è prescritto ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalità equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione è rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di copia autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorità competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, agli articoli 38, 39, 43 e 44 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché agli atti relativi a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicità nel registro delle imprese.

Titolo V – disposizioni a tutela dei destinatari

Art. 28 (Restrizioni vietate)

1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato non può essere subordinata ai seguenti requisiti:

- a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;
- b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore è stabilito o di quello in cui il servizio è prestato.

Art. 29 (Divieto di discriminazioni)

1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. È fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.



Art. 30

(Assistenza ai destinatari)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attività di servizi che ne facciano richiesta:

- a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
- b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) i dati degli organismi compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori presso i quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Per le imprese destinatarie di attività di servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Titolo VI - qualità dei servizi

Art. 31

(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)

1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:

- a) il nome, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;
- b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
- c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;
- d) ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;
- e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;
- f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
- g) l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;
- h) l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
- i) il prezzo o il corrispettivo per la prestazione del servizio, laddove esso sia predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
- l) le principali caratteristiche del servizio, se non sia possibile evincerle chiaramente dal contratto ;
- m) l'esistenza di un'assicurazione per la copertura del rischio o la assicurazione per responsabilità civile derivante da attività professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.



2. Il prestatore sceglie le modalità, attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma precedente, tra le seguenti:

- a) comunicandole di propria iniziativa;
- b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
- c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
- d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:

- a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
- b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
- c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni professionali che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

d), gli eventuali codici di condotta, differenti dai codici deontologici la cui osservanza è imposta agli iscritti negli albi professionali, ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

e) se un prestatore è assoggettato ad un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un ordine o collegio professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie

Art. 32

(Risoluzione delle controversie)

1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.

3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.

4. Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro



ai sensi del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore deve essere autorizzato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.

5. I prestatori soggetti ad un codice di condotta ovvero i professionisti iscritti ad albi professionali, nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie sia possibile far ricorso a meccanismi di risoluzione extragiudiziari, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

Art. 33 (Assicurazioni)

1) Nel caso in cui il servizio presenti un rischio diretto e particolare per la salute e la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario, il prestatore è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile commisurata alla natura e alla portata del rischio.

2) Ove, ai sensi del comma 1, sia necessario disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

3) Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

Art. 34 (Comunicazioni commerciali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché la tutela della riservatezza e l'obbligo del rispetto del segreto professionale, in considerazione della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Art. 35 (Attività multidisciplinari)



1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:

a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia stabilito al fine di garantire la professionalità della prestazione tenuto conto dei rapporti che possano compromettere l'indipendenza o l'imparzialità del professionista;

b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:

a) devono essere evitati conflitti di interesse nell'espletamento della prestazione e situazioni di incompatibilità che possano compromettere l'indipendenza del prestatore;

b) deve essere assicurata la compatibilità tra differenti regole deontologiche relative alle attività considerate, soprattutto in materia di obbligo di riservatezza e segreto professionale.

Titolo VII – Collaborazione amministrativa

Art. 36

(Cooperazione tra autorità nazionali competenti)

1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.

2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonché il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma

1. La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie.

3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attività del sistema IMI, in particolare:

a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali nel sistema;

b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti;

c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;

d) assiste le autorità competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;

e) assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza;

f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41;

4. Le modalità procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto dei Ministri concertanti.

5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorità competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale.

6. Le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.



7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie – convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.

8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

Art. 37

(Mutua assistenza)

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), forniscono al più presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), provvedono affinché i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attività di servizi.
3. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorità competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
4. Le autorità competenti provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul territorio nazionale siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.
5. Le autorità competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.

Art. 38

(Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento)

1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorità competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 39

(Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)



1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorità competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità competenti di cui all'articolo.

Art. 40

(Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore)

1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorità competenti sono responsabili del controllo sull'attività del prestatore sul territorio. In conformità del diritto comunitario, le autorità competenti:
 - a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul territorio e il suo esercizio;
 - b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.
2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.
3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.
4. Di loro iniziativa, le autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Art. 41

(Meccanismo d'allerta)

1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.
2. Con decreto dei Ministri concertanti sono disciplinate le modalità operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonché per la chiusura, la revoca e la correzione dell'allerta stessa.

Art. 42

(Deroghe per casi individuali)



1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
 - b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformità delle sue disposizioni nazionali;
 - c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 40;
 - d) le misure sono proporzionate.
3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.

Art. 43

(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)

1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo 8, lettera i), intenda assumere una misura conformemente all'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.
2. L'autorità competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attività configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.
3. Qualora l'autorità che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorità ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che:
 - a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
 - b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 42.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.
5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.
6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie -, alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Art. 43 bis

(Misure di accompagnamento per la qualità dei servizi professionali)

- 1 Il Governo propone alla Presidenza della Repubblica di riconoscere e valorizzare le iniziative e le organizzazioni capaci di incoraggiare i prestatori dei servizi di professioni regolamentate a garantirne, su base volontaria, l'eccellenza e comunque la qualità necessaria in relazione alle specifiche esigenze di destinatari.



- 2 Il MIUR, nell'offerta di corsi propedeutici all'esercizio di professioni regolamentate, tiene conto delle valutazioni dell'ANVUR e degli accreditamenti promossi a priori dalle rispettive autorità competenti, anche ai fini della verifica a posteriori in sede di accesso alla professione.
- 3 Il ministro per le politiche comunitarie, di concerto con gli altri ministeri vigilanti sulle professioni regolamentate, convoca gli ordini ed i collegi in apposite conferenze dei servizi aperte alle altre autorità competenti europee, per arrivare a stabilire una rete in grado di elaborare criteri per il riconoscimento ed il controllo di organismi indipendenti, capaci di valutare a livello europeo la qualità dei servizi ed accreditare i loro erogatori, ivi compresi i servizi di formazione dei professionisti.
- 4 I Ministeri vigilanti sulle professioni regolamentate riconoscono intese fra gli ordini ed i collegi e le altre autorità competenti europee che siano utili ad evitare che nell'offerta transfrontaliera dei servizi professionali divenga incerto il controllo dei rispettivi requisiti minimi, sia formativi che deontologici, e per garantire che le attestazioni di competenze siano sostanzialmente corrispondenti fra i diversi Paesi membri, anche mediante l'adozione e la promozione di qualifiche specialistiche trasparenti e coerenti.
- 5 I Ministeri vigilanti su diverse professioni regolamentate coinvolte in nuove qualifiche interdisciplinari convocano apposite conferenze dei servizi per l'elaborazione di criteri per la valutazione di tali competenze, anche a livello transnazionale, nonché della durata e dei contenuti della formazione e dell'esperienza necessarie per maturare tali competenze.
- 6 Il Ministro per le Politiche Comunitarie riconosce organismi di collegamento fra le diverse autorità competenti europee che siano in grado di fornire il sostegno della propria esperienza ed affidabilità al sistema informativo per il mercato interno europeo.

PARTE SECONDA

Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della Giustizia)

Art. 44

(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.

Art. 45

(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata



dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda con provvedimento espresso.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 46

(Requisiti per l'iscrizione negli albi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento del titolo professionale rilasciato ai sensi del titolo II, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione di ciascuna ipotesi di piattaforma comune europea ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 le procedure per l'individuazione delle associazioni ed organizzazioni da sentire sulla durata ed i contenuti della formazione necessaria vengono avviate dalle autorità competenti sulla professione cui la piattaforma si riferisce, dovendosi concludere entro sei mesi.

Art. 47

(Esercizio di attività professionale regolamentata)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni professionali o società tra professionisti di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 48

(Regolamenti)



1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.

Art. 49

(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)

1. All'articolo 17, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, n. 1° dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea."
 - b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al quinto comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente "due";
 - b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35, comma 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."
3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale";
 - b) al quarto comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
 - c) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."
4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, n. 3°, dopo la parola "residenza" sono inserite le seguenti "o del domicilio professionale";
 - b) al primo comma, n. 4°, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".
5. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia" o: "Ministro per la grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia", l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

Art. 50

(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n.3, e successive modificazioni recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)



1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono sostituite dalle seguenti: "o, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o";
 - b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
 - c) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."
4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni dopo le parole: "di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,".
5. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia", l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

Art. 51

(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n.251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici)

1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
 - b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";
 - c) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n.251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio professionale";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).";
 - c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale".
3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n.251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse;



4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia", l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

Art. 52

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario)

1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a) dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";

b) al primo comma la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";

c) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, n. 2°, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: " o di domicilio professionale";

b) al primo comma, n. 4°, dopo le parole: "di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";

c) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).".

3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni è abrogato.

4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia", l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

Art. 53

(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario)

1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,".

2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

2.All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n.434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al primo comma la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.
3. L’espressione: “Ministro per la grazia e la giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”, l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente. “Ministero della giustizia”.

Art. 54

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)

1. All’articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n.69, e successive modificazioni, dopo le parole: “ la loro residenza” sono inserite le seguenti: “o il loro domicilio professionale.”.
2. All’articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”.
3. All’articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
 - b) al secondo comma, le parole da: “entro” a: “iscrizione” sono sostituite dalle seguenti “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.
4. Dopo l’articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 31-bis

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.”.
5. All’articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza”, ovunque ricorra sono inserite le seguenti: “o domicilio professionale”;
6. L’espressione: “Ministro per la grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”, l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 55

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
“4-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.
2. All’articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.



Art. 56

(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)

1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), dopo le parole: “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o”;
 - b) alla lettera e), dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
 - c) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”
2. All’articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n.396, e successive modificazioni, la parola: “stranieri” è sostituita dalle seguenti: “di Stati non membri dell’Unione europea”.
3. All’articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 3, 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.
4. All’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o domicilio professionale”.
5. L’espressione: “Ministro per la grazia e la giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 57

(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni, le parole: “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
2. All’articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni, dopo la parola: “domicilio” è inserita la seguente: “professionale”;
3. All’articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n.12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, lettera a), le parole: “della comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
 - b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
 - c) al quarto comma la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “due”;
 - d) il settimo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.
4. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.



Art. 58

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n.112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n.112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";

b) alla lettera e), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."

L'espressione "Ministro per la grazia e la giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia".

Art. 59

(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n.339, recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)

1. Al comma 6, dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n.339, le parole: "cittadini italiani" sono soppresse.

Art. 60

(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

" 1-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

d) al comma 3, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";

e) il comma 4, è sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 35 della legge (inserire numero della presente legge)."

3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse.

4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia", l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".



Art. 61

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n.17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali)

1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
 - b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
 - d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."

Art. 62

(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n.84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale)

1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."

Titolo II **(Disposizioni relative ad alcuni procedimenti** **di competenza del Ministero dello Sviluppo economico)**

Art. 63

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attività anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o di ordine pubblico rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:
"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - h) nei mezzi di trasporto pubblico."
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:



- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, laddove il titolare, espressamente diffidato in tal senso dall'amministrazione competente, non provveda a ripristinare entro il termine di quindici giorni il regolare stato dei locali;
 - d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio."
10. Sono abrogati: i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3; il comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 64

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "*comunicazione*" è sostituita dalla seguente: "*dichiarazione di inizio di attività*".
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.



Art. 65

(Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola "*comunicazione*" è sostituita dalle seguenti: "*dichiarazione di inizio di attività*".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 66

(Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "*comunicazione*" è sostituita dalle seguenti: "*dichiarazione di inizio di attività*".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 67



(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

Art. 68

(Vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attività".
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita".
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 69



(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: *"2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative"*.
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: *"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago"*.
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: *"della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante"* sono inserite le seguenti: *"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o di ordine pubblico rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche"*.

Art. 70

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:



- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
6. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
7. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei



confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.
8. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 71

(Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)



1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: *“al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.
2. All'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: *“sono autorizzati alla vendita di”* sono sostituite dalle seguenti: *“possono vendere”*.
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: *“possono essere autorizzate”* sono sostituite dalle seguenti: *“possono presentare la dichiarazione di inizio di attività”*
4. All'articolo 2 il comma 5 è abrogato.
5. All'articolo 2 il comma 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è sostituito dal seguente:
“ 6. Resta ferma la necessità di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica con particolare riguardo alla necessità di favorire l'accesso all'informazione, incrementare la diffusione dei punti di vendita e garantire la fruizione del servizio. In ogni caso, eventuali limitazioni alle nuove aperture possono essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. A tal fine sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Esclusivamente con riferimento alle disposizioni del presente comma i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle nuove aperture”.
6. All'articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la parola: *“autorizzazione”* è sostituita dalla seguente: *“dichiarazione di inizio di attività”*.
7. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è abrogato.



Art. 72
(Attività di facchinaggio)

1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificata dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.

Art. 73
(Attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. Ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
 - a) Agente di affari in mediazione;
 - b) Agente immobiliare;
 - c) Agente d'affari
2. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
3. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
4. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 74
(Attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.



3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola "fallito" è soppressa.

Art. 75

(Attività di mediatore marittimo)

1. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b), c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c), d) sono soppresse

Art. 76

(Attività di spedizioniere)

1. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.



4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è sostituito dal seguente:

“ART. 6

1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni o, nel massimo, a 5 anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per Azioni. Nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000. euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;*
- b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;*
- c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.”.*

Art. 77

(Attività di raccomandatario marittimo)

- 1. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.*
- 2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.*



3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 9 della legge 4 aprile 1977, n. 135, le lettere a), c) ed e) sono soppresse.

Art. 78

(Attività di acconciatore)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e 17 agosto 2005, n. 174, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.

Art. 79

(Attività di estetista)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
3. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

“ART. 2

- 1. L'estetista che intende esercitare professionalmente l'attività deve risultare iscritto nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.”*
4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.

Art. 80

(Attività di tintolavanderia)



1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: “ *a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;*”.
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: “*previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*” sono soppresse.
4. L'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, sono abrogati.

Art. 81

(Disposizioni transitorie)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 72, 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

Titolo III

(Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni)

Art. 82

(Attività di spedizioniere doganale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 46, 1° capoverso è sostituito dal seguente:

“ Presso ciascun Ufficio delle Dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle Dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.”;

- b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)

1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall' Agenzia delle Dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.



3. *La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.*”;

c) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“ *Art. 51 (Ammissione agli esami)*

1. *Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al 1° capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle Dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.*

2. *L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.*”.

Art. 83

(Strutture turistico - ricettive)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico – ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro

3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2004, n. 244.

PARTE TERZA

TITOLO I

(Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale)

Art. 84

(clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della



normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

TITOLO II (Disposizioni finali)

Capo I

Art. 85

(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è sostituito dal seguente: *“Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente”.*
2. L'art. 4, comma primo, lett. a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento sulle qualifiche professionali è modificato nella maniera seguente:
“ 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *«professione regolamentata»*
 - 1) *l'attività, o l'insieme delle attività, ancorché non riservate, comprese nelle professioni per le quali è previsto un esame di Stato ed il cui esercizio può avvenire con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una qualifica professionale ed è iscritto in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.*
 - 2) *i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;*
 - 3) *le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;*
 - 4) *In Irlanda e nel Regno Unito, le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.”*

OVVERO

lo stesso articolo può essere modificato ripristinando la definizione che la direttiva 2005/36/CE ebbe cura di formulare e che il recepimento con il d.lgs. ha alterato:

a) *«professione regolamentata»:*
attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare



costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari od amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

3.L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento sulle qualifiche professionali è sostituito dal seguente:

“1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini o i collegi.

2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, o i collegi se si tratta di attività non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale ed europeo.

3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività' a livello nazionale delle associazioni si tiene conto:

a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività cui l'associazione si riferisce e dei titoli di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutarî;

d) di un sistema di codici etici con possibilità di sanzioni;

e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;

f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) della mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

3 bis. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma precedente sono individuate di volta in volta, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia. Non possono essere chiamate alla partecipazione delle conferenze dei servizi di cui al comma 2 le associazioni i cui iscritti svolgono attività rientranti nell'oggetto delle professioni regolamentate disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del codice civile.

4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22.



5. *Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.*"

4. All'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: "2 maggio 1994, n. 319" sono aggiunte le seguenti: "e 20 settembre 2002, n. 229"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" è soppressa.

3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1.
5. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 6, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, il comma 1 dell'articolo 4 e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- b) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 7, i commi 1 e 2 dell'articolo 16, i commi 1 e 2 dell'articolo 17, il comma 1 dell'articolo 18, i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
- d) le lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204;
- e) le lettere a), b) e c) dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n.478, e le lettere a), c) e d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n.66;
- f) le lettere a) c) ed e) dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1977, n.135;
- g) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- h) il comma 3 dell'articolo 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.

Art. 86

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



